

OGGETTO: **DECRETO 12 LUGLIO 2018, N. 87, RECANTE «DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITA' DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE», APPROVATO DEFINITIVAMENTE, CON MODIFICAZIONI, IL 7 AGOSTO 2018**

Di seguito riportiamo un primo commento al testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*», approvato definitivamente dal Senato della Repubblica, con modificazioni, il 7 agosto 2018.

Uno specifico approfondimento delle novità apportate dal d.l. 87/2018 alla disciplina in materia di lavoro è riportata in altra parte di questo Notiziario, chiuso quando - giova precisarlo - né la legge di conversione, né il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate nel corso dell'esame del Parlamento erano ancora stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Capo I

Misure per il contrasto al precariato

Articolo 1

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

Il comma 1, lettera 0a), prevede che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato non si applichi ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, qualora riguardi la collaborazione di operatori che prestano la loro attività nell'ambito del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di cui alla legge n. 74 del 2001.

Le lettere a) del medesimo comma 1 modificano il d.lgs. n. 81 del 2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 14 e n. 15 del 2015); di seguito si fa riferimento al testo di tale decreto legislativo, come modificato.

L'articolo 19 del decreto legislativo 81/2015 è modificato nei seguenti termini.

I commi 1 e 2 dell'art. 19 dispongono che **al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi**. Il contratto può avere una durata superiore, ma **comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:**

- a. esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- b. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Il comma 4 dell'art. 19, come sostituito, **dispone che, con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.**

Viene poi inserito il **comma 1-bis**, in base al quale in caso di stipula di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle causali di cui sopra, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.

L'art. 21 del d.lgs. 81/2015 è modificato nei seguenti termini:

Il nuovo comma 01 consente il rinnovo del contratto solo a fronte delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. **I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 dell'articolo 21, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.**

Oltre a modifiche di coordinamento, **il comma 1 reca la riduzione da 5 a 4 del numero delle proroghe del contratto a termine.**

Viene poi modificato l'art. 28 del d.lgs. 81/2015, **prolungando da 120 a 180 giorni il termine per l'impugnazione del contratto a tempo determinato.**

Le disposizioni sopra evidenziate, in base a quanto previsto in occasione dell'approvazione definitiva del d.l. 87/2018 (articolo 1, comma 2), si applicano:

- **ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati "successivamente alla data di entrata in vigore" del decreto-legge;**
- **"ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018".**

Il rinnovo è un contratto di lavoro tra Parti che in precedenza hanno già avuto almeno un altro rapporto a termine, con soluzione di continuità rispetto a quello successivo.

La proroga, invece, è il prolungamento della durata di un contratto a termine, senza soluzione di continuità rispetto al precedente.

Articolo 1-bis

(Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile)

I commi 1-3 riconoscono ai datori di lavoro privato, che **negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non abbiano compiuto 35 anni di età con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti**, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua.

L'esonero spetta ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. Con decreto saranno stabilite le modalità di fruizione dell'esonero.

Pertanto, la norma modifica implicitamente l'art. 1, commi 100-108, della legge (n. 205/2017) di bilancio per il 2018, estendendo alle annualità 2019 e 2020 l'esonero relativo all'assunzione di soggetti di età compresa tra 30 e 34 anni, prevista solo per il 2018 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7 e n. 1 del 2018 - il beneficio è invece a regime per gli infra-trentenni).

Articolo 2

(Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro)

Il comma 01, intervenendo sull'art. 29, comma 2, lettera b), del d.lgs. 81/2015, esclude dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a tempo determinato, recata dal Capo III del medesimo decreto legislativo, anche i rapporti instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'art. 17 della legge n. 84 del 1994.

Il comma 02, sostituendo l'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, dispone che, **salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'art. 23 dello stesso decreto legislativo**, in materia di **numero complessivo dei contratti a tempo determinato**, **il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non possa eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore all'1 gennaio dell'anno di stipula del suddetto contratto** (con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5). Esclude l'applicazione dei suddetti limiti quantitativi per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, relativamente ai lavoratori in mobilità, ai soggetti disoccupati che beneficiano, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e ai lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Il comma 1, sostituendo il primo periodo del comma 2 dell'art. 34 del d.lgs. 81/2015, **assoggetta il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore in caso di assunzione a tempo determinato alla disciplina di cui al capo III (Lavoro a tempo determinato – articoli da 19 a 29 dello stesso decreto legislativo)**, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2 (il quale dispone che qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato), 23 (concernente il numero complessivo dei contratti a tempo determinato) e 24 (relativo ai diritti di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato presso le aziende cui ha prestato lavoro).

Il comma 1-*bis* introduce l'articolo 38-*bis* nel d.lgs. 81/2015, in materia di **somministrazione fraudolenta**. La novella prevede che, ferme restando le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di violazione di norme in materia di somministrazione di lavoro (di cui all'art. 18 del d.lgs. 276/2003 – CONFIMI RAVENNA NEWS 14/2014 e 15/2015), **quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore siano puniti con un'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.**

Il comma 1-*ter* precisa che, **nell'ambito del contratto di somministrazione, la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento ai limiti di durata, alle causali e ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto, al termine di decadenza per**

l'impugnazione del contratto medesimo, con le modifiche previste dal decreto in esame, trovino applicazione soltanto nei confronti dell'utilizzatore.

Articolo 2-bis

(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)

L'articolo - nuovo, ché frutto di una modifica apportata al d.l. 87/2018 in occasione della sua conversione in legge - cambia la **disciplina delle prestazioni occasionali**, contenuta nell'art. 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 19, n. 16, n. 15 del 2017).

Il comma 1 prevede quanto segue:

- la lettera a) stabilisce che, per usufruire del già previsto computo al 75% dei compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese da determinati soggetti ai fini del limite di 5.000 euro annuali, i prestatori debbano autocertificare la propria condizione all'atto della registrazione presso la piattaforma informatica INPS (presso cui gli utilizzatori e i prestatori, ai fini dell'accesso all'istituto delle prestazioni occasionali, sono già obbligati a registrarsi);
- la lettera b) introduce nel settore agricolo l'obbligo per il prestatore di autocertificare la non iscrizione, nell'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- la lettera c) prevede che, **per le attività rese dai** soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (**titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito**), **il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale non si applichi alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori**;
- la lettera d) dispone che, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore, ciascun utilizzatore possa versare le somme dovute per l'attivazione del contratto di prestazione occasionale anche attraverso un consulente del lavoro;
- la lettera e) **amplia il novero dei soggetti che sono tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto, comprendendovi non solo l'imprenditore agricolo (come attualmente previsto), ma anche l'azienda alberghiera o la struttura ricettiva che opera nel settore del turismo**, nonché gli enti locali, estendendo altresì per i medesimi soggetti **l'arco temporale di riferimento della durata della prestazione, che non deve essere superiore a 10 giorni** (in luogo dei 3 in precedenza previsti); inoltre, in conseguenza di ciò, specifica che, nel settore agricolo, le quattro ore continuative di prestazione sulla cui base si comunica il compenso pattuito vanno riferite all'arco temporale così modificato, ossia di 10 giorni;
- la lettera f) dispone che, su richiesta del prestatore (espressa al momento della registrazione) e in luogo delle modalità di pagamento attualmente previste, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi 15 giorni dall'irrevocabilità della dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica, per il tramite di qualsiasi sportello postale (a fronte della presentazione di apposita documentazione). Gli oneri riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore;
- la lettera g) esclude per l'imprenditore agricolo l'applicazione della sanzione prevista in caso di violazione accertata di uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel caso in cui la suddetta violazione derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese da talune tipologie di prestatori (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti

a un ciclo di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito).

Articolo 3

(Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato)

Il comma 1 **eleva i limiti minimi e massimi di mensilità da corrispondere al lavoratore - assunto, dal 7 marzo 2015 in poi, con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 5, n. 3 e n. 1 del 2015) - in caso di licenziamento illegittimo, portandoli rispettivamente da 4 a 6 e da 24 a 36.**

Il comma 1-*bis* - introdotto durante l'esame parlamentare - **modifica i limiti minimo e massimo del numero di mensilità che il datore di lavoro può offrire al lavoratore come somma pattuita in sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro che si intende concludere.** La disposizione, contenuta nell'art. 6 del d.lgs. n. 23 del 4 marzo 2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 12/2015), viene modificata **incrementando da 2 a 3 il numero minimo di mensilità da corrispondere al lavoratore come offerta di conciliazione e da 18 a 27 il numero massimo delle medesime mensilità.** L'importo in questione, offerto dal datore di lavoro, non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.

Il comma 2 **aumenta di 0,5 punti percentuali il contributo** di cui all'art. 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012 (attualmente pari all'1,40% - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e n. 15 del 2012), **da corrispondere in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.** Con una modifica apportata in occasione dell'esame parlamentare è stata esclusa l'applicazione di tale incremento contributivo ai rinnovi dei rapporti di lavoro domestici.

Articolo 3-bis

(Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego)

La norma dispone che, per il triennio 2019-2021, le Regioni destinino una quota delle proprie facoltà assunzionali, da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al rafforzamento degli organici dei Centri per l'impiego di cui all'art. 18 del d.lgs. 150/2015, al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.

Articolo 3-ter

(Relazione alle Camere)

L'articolo - introdotto durante l'esame parlamentare - impone al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di riferire annualmente al Parlamento in merito agli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al Capo I del provvedimento in esame.

Capo I-bis
Misure finalizzate alla continuità didattica
Articolo 4

(Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)

Omissis

Articolo 4-bis
(Modifica in materia di contratti a termine nel settore scolastico)
Omissis

Capo II
Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali

Articolo 5
(Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti)

Il comma 1 dispone che, fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, **le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata.** In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge n. 689 del 1981, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

Il comma 2 introduce una disposizione di analogo tenore in rapporto agli aiuti concessi per l'effettuazione di investimenti produttivi in siti specificamente localizzati, nel caso in cui l'attività produttiva sia delocalizzata dal sito incentivato.

Il comma 3 demanda a ciascuna amministrazione, in relazione agli aiuti di propria competenza, la definizione dei tempi e delle modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza. Il comma inoltre dispone che l'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è maggiorato di un interesse calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, aumentato di cinque punti percentuali.

Il comma 4 conferma l'applicazione della disciplina previgente (inclusa quella di cui all'art. 1, comma 60, della legge 147/2013) per i benefici già concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati anteriormente al 14 luglio 2018.

Il comma 5 prevede l'applicazione dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. 123/1998 (in base al quale i crediti derivanti dalla restituzione dei benefici costituiscono privilegio dello Stato con conseguente applicazione del recupero mediante iscrizione a ruolo). Per gli aiuti di Stato concessi da amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo importo, all'amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le disponibilità della misura stessa.

Il comma 6 definisce, ai fini del d.l. 87/2018, la **delocalizzazione** come il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Articolo 6

(Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti)

L'articolo dispone questo: nel caso in cui un'impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale e che si avvantaggia di misure di aiuto di stato che prevedano la valutazione dell'impatto occupazionale, riduca, entro i primi cinque anni dalla data di completamento dell'investimento, i livelli occupazionali (fatti salvi i casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo) in misura superiore al 50% del numero degli addetti destinati all'attività produttiva oggetto del beneficio, decade dal diritto alla fruizione dello stesso; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10% il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale. Per la restituzione dei benefici si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 5 del decreto in commento. Le nuove norme si applicano ai benefici concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi, nonché agli investimenti agevolati avviati successivamente al 14 luglio 2018.

Articolo 7

(Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni)

L'articolo, che ha subito alcune modifiche in sede di esame parlamentare, novella il vigente regime fiscale agevolato dell'*iper* ammortamento - di cui all'art. 1, comma 9, della legge 232/2016; si rammenta che il beneficio fiscale consiste nella maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, effettuato entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019 qualora l'ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento per almeno il 20% del prezzo di acquisto - disponendo che si applichi a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.

Qualora nel corso del periodo di fruizione del beneficio i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla medesima azienda, si procede al recupero dell'*iper* ammortamento. Contabilmente il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione o la delocalizzazione, per un importo pari alla maggiorazione delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi di imposta, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

Le disposizioni in esame si applicano agli investimenti effettuati dal 14 luglio 2018; le stesse non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'art. 1, comma 35 e 36 della legge 205/2017.

Tali commi 35 e 36 prevedono che se nel corso del periodo di godimento del beneficio si verifica la vendita del bene agevolato, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa provveda a sostituire il bene originario con un altro nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dalla normativa sull'*iper* ammortamento. Inoltre, nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Non si procede al recupero del beneficio a titolo di *iper* ammortamento qualora i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive, e pertanto possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.

Articolo 8

(Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali)

L'articolo in esame modifica il vigente regime del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo - di cui all'art. 3, comma 1 del d.l. 145/2013 - operando una restrizione oggettiva della tipologia di costi agevolabili; in particolare sono esclusi i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali da imprese appartenenti al medesimo gruppo (si considerano tali le imprese controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali, a eccezione dello Stato e gli altri enti pubblici; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'art. 5, comma 5, del TUIR - DPR n. 917 del 1986).

Tale esclusione va operata anche nel calcolo dei costi imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la definizione della media di raffronto. Le disposizioni - in deroga all'art. 3 della legge 212/2000 - si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, resta ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa con sede in Italia in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.

Inoltre è fatta salva la condizione secondo cui i costi sostenuti per l'acquisto dei beni in discorso, assumono rilevanza solo qualora questi ultimi siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

Capo III**Misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo***Articolo 9*

(Divieto di pubblicità giochi e scommesse)

L'articolo in esame al fine della tutela del consumatore e per un efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, vieta, a decorrere dal 14 luglio 2018, qualsiasi forma di pubblicità anche indiretta relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo. A decorrere dall'1 gennaio 2019 il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale.

Articolo 9-bis

(Formule di avvertimento)

Omissis

Articolo 9-ter

(Monitoraggio dell'offerta di gioco)

Omissis

Articolo 9-quater

(Misure a tutela dei minori)

La norma stabilisce che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento del tipo *news slot* e *videolottery* sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dall'1 gennaio 2020 i predetti apparecchi privi di

meccanismi idonei a impedire l'accesso al gioco ai minori di età devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione dell'obbligo di rimozione è punita con la sanzione amministrativa di euro diecimila per ciascun apparecchio.

Articolo 9-quinquies

(Logo No Slot)

La norma istituisce il logo identificativo «No Slot», attribuendo a un decreto del ministro dello Sviluppo economico, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, la definizione delle condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot».

I comuni possono rilasciare il logo identificativo «No Slot» ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento AWP (*newslot*) e VLT.

Capo IV

Misure in materia di semplificazione fiscale

Articolo 10

(Disposizioni in materia di redditometro)

Questo articolo modifica l'art. 38 del DPR n. 600 del 1973 - a norma del quale l'Amministrazione Finanziaria può determinare il reddito presunto del contribuente in base alle spese da questi effettuate nell'anno d'imposta. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza. L'accertamento del fisco scatta soltanto nel caso in cui la differenza fra il reddito dichiarato e quello accertato sia superiore al 20% - in materia di accertamento fiscale sintetico del reddito complessivo (c.d. redditometro).

Dispone quindi che il ministero dell'Economia e delle Finanze possa emanare il decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva dopo aver sentito l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo (in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti).

Viene quindi abrogato il decreto ministeriale (emanato il 16 settembre 2015) contenente gli elementi indicativi necessari per effettuare l'accertamento; si prevede che le disposizioni del predetto decreto cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015. Le nuove norme di cui all'articolo in commento non si applicano agli inviti per fornire dati e notizie per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015 e, in ogni caso, agli atti già notificati e non si dà luogo a rimborso di somme già pagate.

Articolo 11

(Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute)

Commi da 1 a 2-quater

(Invio dati fatture)

L'articolo modifica le disposizioni in materia di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) contenute nell'art. 21, comma 1, del d.l. 78/2010; **in particolare si differisce dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine di invio dei dati relativi al terzo trimestre del 2018.**

Inoltre si specifica, modificando l'art. 1-ter, comma 2, lettera a), del d.l. 148/2017, che per coloro che optano per l'invio semestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute il termine di trasmissione è fissato al 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre, e al 28 febbraio dell'anno successivo per le fatture del secondo semestre.

In sede di esame parlamentare, sono stati introdotti i nuovi commi da 2-bis a 2-quinquies; in particolare: il comma 2-bis che, introducendo il nuovo comma 3-bis all'art. 1 del d.lgs. 127/2015, dispone l'esonero dall'annotazione delle fatture nei registri IVA - cioè i registri delle fatture e degli acquisti di cui agli articoli 23 e 25 del DPR n. 633 del 1972 - per i contribuenti, assoggettati alle disposizioni in materia di fatturazione elettronica (il d.lgs. 127/2015, nel disciplinare la fatturazione elettronica, ha consentito ai contribuenti di utilizzare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dal 1° luglio 2016) obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute; il comma 2-ter che abroga il comma 8-bis dell'art. 36 del d.l. 179/2012 in materia di invio della comunicazione annuale IVA per i produttori agricoli; il comma 2-quater con cui si sostituisce il terzo periodo del comma 1 dell'art. 21 del d.l. 78/2010, al fine di estendere a tutti i produttori agricoli assoggettati al regime speciale le disposizioni in materia di esonero dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, a decorrere dall'1 gennaio 2018.

Comma 2-quinquies (Copertura finanziaria)

Omissis

Articolo 11-bis

(Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante)

L'articolo è stato inserito durante l'esame parlamentare e ripropone *in toto* le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 79 del 28 giugno 2018. Con il nuovo comma 1-bis dell'art. 1 del disegno di legge di conversione, il D.L. n. 79 è abrogato. Sono quindi fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del D.L. n. 79.

Con la lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame (con la quale si modifica la lettera a) del comma 917 dell'art. 1 della legge 205/2017) si differisce all'1 gennaio 2019 per i soli soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che si riforniscono di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione - cfr. il comma 920 dell'art. 1 della L. n. 205 del 2017: prevede che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA devono essere documentati con la fattura elettronica. Quindi, con la novella operata al comma 917, il differimento non coinvolge gli altri soggetti della filiera di produzione e distribuzione (compagnie petrolifere, grossisti, intermediari, etc.) per i quali scatta l'obbligo della fatturazione elettronica dall'1 luglio 2018 - l'efficacia della norma (il comma 917 dell'art. 1 della citata legge 205/2017) che anticipava all'1 luglio 2018, tra altre misure, gli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

Con la lettera b) del comma 1 dell'art. in esame (con il quale si modifica il comma 927 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017) si rinvia all'1 gennaio 2019 sia l'applicazione della disposizione di cui al comma 920 sia di quelle contenute ai commi 921 - relativo alle cessioni di carburanti e lubrificanti nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione; per tali operazioni il non assoggettamento all'obbligo della certificazione dei

corrispettivi slitta dall'1 luglio 2018 all'1 gennaio 2019) e 926 (recante alcune abrogazioni di disposizioni in materia di documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione; in particolare si fa slittare all'1 gennaio 2019 l'abrogazione: degli obblighi di documentazione sostitutiva della fattura relativa agli acquisti di carburante introdotta dall'art. 2 della legge n. 31 del 1977 in applicazione della quale il DM 7 giugno 1977 ha istituito la c.d. scheda carburante; del regolamento di cui al DPR n. 444 del 1997, recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione; dell'obbligo di emettere fattura, dietro richiesta degli autotrasportatori, in luogo della scheda carburante (l'art. 12 del d.l. n. 457 del 1997); del decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del ministero delle Finanze 24 giugno 1999 recante gli adempimenti relativi agli acquisti di oli da gas effettuati presso gli impianti di distribuzione di carburanti dagli autotrasportatori, emanato ai sensi del citato art. 12 del d.l. n. 457 del 1997 - della legge n. 205 del 2017 mentre rimane confermata a partire dall'1 luglio 2018 l'efficacia delle norme di cui ai commi da 922 a 925 (che si riferiscono alle modalità di pagamento con mezzi tracciabili e al riconoscimento del credito d'imposta agli esercenti gli impianti di distribuzione di carburante) della legge 205/2017.

Il differimento a partire dall'1 gennaio 2019 degli obblighi di fatturazione per i soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione si rende necessario per tener conto "*delle difficoltà tecniche e operative manifestate dagli operatori*".

Alla luce della modifica il rinvio non interessa gli obblighi previsti per gli acquisti di carburanti effettuati dai consumatori persone fisiche non titolari di partita IVA - nei cui confronti rimane l'obbligo, per i distributori, della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Si sottolinea tuttavia che con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 maggio 2018, in fase di prima applicazione, l'obbligo dall'1 luglio 2018 è stato circoscritto alle cessioni effettuate da soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale "*ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante*" -, così come rimane invariato l'obbligo del pagamento mediante mezzi tracciabili (pertanto l'acquisto di carburanti e lubrificanti è effettuato con tutti mezzi di pagamento diversi dal denaro contante quali: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, carte di credito, bancomat e carte prepagate) - al fine di veder garantito il diritto alla detraibilità IVA e deducibilità ai fini delle imposte dirette dell'acquisto dei carburanti da parte dei titolari di partita IVA - e la facoltà di utilizzo della scheda carburanti.

Si ricorda inoltre che il settore era stato oggetto di altri interventi normativi in sede di legge di bilancio per il 2018 al fine di prevenire e contrastare l'evasione fiscale e le frodi IVA.

Articolo 12 (Split payment)

Le disposizioni in commento escludono - con il nuovo comma 1-*sexies* all'art. 17-*ter* del D.P.R. 66/1972 - dall'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni (di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies dell'art. 17-*ter* del D.P.R. n. 633 del 1972) dai soggetti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta di acconto per prestazioni di lavoro autonomo (comma 1).

L'esclusione opera per le operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento (comma 2) - dal tenore letterale della disposizione, considerato che il decreto entra in vigore il 14 luglio 2018, le fatture interessate sono quelle emesse a partire dal 15 luglio.

Si ricorda che in base al citato meccanismo, le pubbliche amministrazioni - per i loro acquisti di beni e servizi, per i quali le stesse non siano debitori di imposta - **devono versare l'IVA addebitata dal fornitore non già allo stesso** ma direttamente all'erario. In tal modo il pagamento del corrispettivo è scisso da quello dell'imposta.

Articolo 12-bis

(Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione)

La disposizione in commento, introdotta durante l'esame parlamentare, **estende anche all'anno 2018 con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017 le possibilità di compensazione in titolo**, già previste dall'articolo 12, comma 7-bis del d.l. n. 145 del 2013, con le modalità disciplinate dal decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2014.

La citata disposizione del d.l. 145/2013 disponeva che **le cartelle esattoriali potevano essere compensate nell'anno 2014 con i crediti certificati vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture e appalti e servizi anche professionali, non prescritti, certi liquidi ed esigibili.**

La compensazione è ammessa quando la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Si fa quindi rinvio a un DM attuativo per l'individuazione degli eventi diritto, le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione e la definizione delle modalità della compensazione nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Capo V

Disposizioni finali e di coordinamento

Articolo 13

(Società sportive dilettantistiche)

Omissis

Articolo 14

(Copertura finanziaria)

Omissis